



***Allegato E al Provvedimento dirigenziale n. 88 del 30/12/2025***

**PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023/2027 (PSP 2023/2027)**

*(in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115*

**Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC  
2023/2027 della Valle d'Aosta (CSR 2023/2027 della Valle d'Aosta)**

**BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E  
PAGAMENTO (1° annualità)**

**INTERVENTO SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità**

**ANNUALITÀ 2026**

## Sommario

1. Premessa.....	3
2. Definizioni .....	3
3. Descrizione dell'intervento.....	3
4. Criteri di ammissibilità.....	3
- Relativi al beneficiario.....	3
- Altri Criteri di Ammissibilità .....	4
- Relativi alle superfici .....	4
- Relativi alle superfici e stabiliti a livello regionale .....	4
- Perdita dei criteri di ammissibilità .....	5
5. Descrizione degli impegni.....	5
6. Altri obblighi .....	5
7. Decorrenza e durata dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi .....	6
8. Entità del sostegno .....	6
9. Importo minimo erogabile .....	6
10. Cumulabilità e complementarietà con gli altri interventi .....	6
11. Importo assegnato all'intervento.....	6
12. Criteri di selezione delle domande .....	7
13. Aspetti trasversali comuni agli interventi a superficie pluriennali .....	7
- Applicazione degli impegni a appezzamenti fissi .....	7
- Riduzione della SOI durante il periodo di impegno .....	7
- Aumento della SOI durante il periodo d'impegno.....	7
- Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno.....	8
- Cambio di beneficiario (totale o anche parziale) e disciplina della cessione di azienda .....	8
14. Clausola di revisione.....	8
15. Modalità e termini per la presentazione delle domande.....	8
16. Posta Elettronica Certificata (PEC) .....	8
17. Disposizioni generali.....	9
18. Chiarimenti e informazioni .....	9

## 1. Premessa

Il presente Bando pubblico è relativo alla presentazione della **domanda di sostegno (1° annualità) e pagamento** nell'ambito dell'intervento pluriennale **SRA15 - ACA15 – “agricoltori custodi dell'agrobiodiversità”**. **Annualità 2026**.

## 2. Definizioni

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

- «agricoltore»: come definito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2021/2115 è una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2021/2115;
- «domanda di sostegno»: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;
- «domanda di pagamento»: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale a norma del reg. (UE) n. 2021/2115.

## 3. Descrizione dell'intervento

L'intervento “Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica” prevede un sostegno a superficie tramite un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi un adeguato livello di reddito e il mantenimento vitale di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste e rispondere al fabbisogno che i territori italiani esprimono al riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari e le superfici dedicate alla conservazione di queste risorse genetiche vegetali.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a tre anni e la singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale ed alle specie e varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri Regionali o ad Elenchi di risorse genetiche Regionali.

## 4. Criteri di ammissibilità

### - Relativi al beneficiario

- Agricoltori singoli o associati;
- Altri soggetti pubblici o privati.

*Si precisa che per Agricoltori singoli o associati si intende: Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo per l'intero periodo vincolativo.*

*La titolarità deve essere verificata all'inizio dell'impegno (01/01), al momento della presentazione della domanda e al momento del pagamento (fatta eccezione per i pagamenti fatti oltre la fine dell'impegno, per i quali la partita IVA per essere valida alla fine dell'anno di impegno).*

- **Altri Criteri di Ammissibilità**

- risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nei Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte al Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021 e/o iscritte in altro Registro/Elenco regionale/ provinciale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione genetica.
- risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte nei Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte nel Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 02/02/2021 e/o iscritte ad altro Registro/Elenco regionale/provinciale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione genetica.

- **Relativi alle superfici**

- le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale.

- **Relativi alle superfici e stabili a livello regionale**

- Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole coltivate con specie /varietà rientranti nei seguenti gruppi colturali: *Vitis vinifera* e *Pomacee*.
- Le varietà ammissibili sono le seguenti:

CODICE OCCUPAZIONE	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE	CODICE VARIETA	DECRIZIONE VARIETA
044	MELO	024	RENETTA CANADA
410	VITE	089	FUMIN N.
410	VITE	169	NEYRET N.
410	VITE	265	VIEN DE NUS N.
410	VITE	304	CORNALLIN RS.
410	VITE	306	MAYOLET RS.
410	VITE	311	PRIE' BLANC B.
410	VITE	312	PRIE' ROUGE RS.
410	VITE	354	NER D'ALA N.
410	VITE	356	VUILLERMIN N.
410	VITE	348	BONDA N.
410	VITE	349	CROVASSA N.
410	VITE	355	ROUSSIN

- Superficie minima oggetto d'impegno pari a 0,1 ha.

**Non sono ammesse le piante isolate.**

## - Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

## 5. Descrizione degli impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un **periodo di 3 anni**, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70(3) Regolamento (UE) 2021/2115:

- coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l'intero periodo di impegno;
- mantenere per l'intero periodo di impegno delle superfici degli impianti di colture perenni ammesse in domanda di sostegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano;
- mantenere per l'intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano;

## 6. Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115)

La condizionalità rafforzata comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dall'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2115 ed elencate nell'allegato III del medesimo regolamento. Le disposizioni applicative in materia di condizionalità sono definite nell'allegato 1 al DM n. 147385 del 9 marzo 2023 e s.m.i. e nell'allegato 1 della DGR n. 814/2023 e s.m.i..

- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV del medesimo regolamento. Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116", n. 664304 del 28 dicembre 2022.

- Rispetto dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali richiamati all'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali sono richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115. Gli stessi sono definiti all'allegato 2 al DM n. 147385 del 9 marzo 2023 e s.m.i. e nell'allegato 1 della DGR n. 814/2023 e s.m.i..

- Rispetto delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115

Le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola sono richiamate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115. Le stesse sono definite all'art. 3 al DM n. 0660087 del 23/12/2022, oltre a quanto disposto dalla DGR n. 1167/2023.

## 7. Decorrenza e durata dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi

Gli impegni hanno **durata triennale**, decorrono a far data **dal 01/01/2026 e terminano il 31/12/2028**.

Pertanto il beneficiario, con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda, è consapevole che ai fini della corresponsione del premio deve sottostare, a decorrere **dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028**, al rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi previsti nell'ambito di applicazione dell'Intervento.

## 8. Entità del sostegno

Il sostegno è in relazione agli impegni sottoscritti dal beneficiario secondo quanto riportato nella tabella seguente:

risorse genetiche	Operazione Unit amount	Entità sostegno
<i>Vitis vinifera</i>	VITE	800 euro/ha
<i>Pomacee</i>	FRUT	800 euro/ha

## 9. Importo minimo erogabile

È stabilito un **importo minimo erogabile di 100 €**, in termini di aiuto richiesto, al fine di garantire una sostenibilità e una riduzione dell'onere amministrativo.

## 10. Cumulabilità e complementarietà con gli altri interventi

L'intervento SRA15 è cumulabile con la SRA01 e la SRA29 dello sviluppo rurale che hanno ad oggetto la medesima superficie.

## 11. demarcazione con gli altri interventi nell'ambito del PSR 2014/22

In base all'analisi degli impegni che possono determinare il doppio finanziamento connesso al medesimo anno di domanda, la regione Valle d'Aosta ha individuato la sovrapposizione tra gli impegni della misura 10.1.5 a valere su un PSR 2014-2022 per l'anno N e gli impegni dell'intervento SRA15 a valere sul PSP 2023-2027 per l'anno di domanda N+1.

La quantificazione della riduzione dell'entità del sostegno previsto, applicando la metodologia descritta dal DM, consiste nell'applicare la **riduzione proporzionale del 37,5% del pagamento** come quantificato con il PD n. 723/2024.

## 12. Importo assegnato all'intervento

La dotazione finanziaria prevista per le domande di sostegno/pagamento presentate nell'anno 2026 è pari a:

Intervento	Tipologia	Importo
<b>SRA15</b>	<b>agricoltori custodi dell'agrobiodiversità</b>	<b>euro 55.000,00</b>

### 13. Criteri di selezione delle domande

Come disposto dal PSP 2023/2027, non si prevedono criteri di selezione per l'intervento SRA15. Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, l'importo liquidato sarà pari ad una percentuale di quanto spettante, fatte salve ulteriori dotazioni che si rendessero disponibili. Tale percentuale sarà determinata rapportando la disponibilità finanziaria prevista per singolo intervento e il totale complessivo richiesto di tutte le domande di sostegno del medesimo intervento.

### 14. Aspetti trasversali comuni agli interventi a superficie pluriennali

#### - Applicazione degli impegni a appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicati ad appezzamenti fissi, pertanto la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in "a premio" e "non a premio assoggettate comunque all'impegno".

#### - Riduzione della SOI durante il periodo di impegno

È consentita la riduzione della SOI durante il periodo d'impegno nel rispetto delle seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%, che corrisponde al limite massimo;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.

Considerato che gli impegni sono applicati ad appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Questo non avviene tuttavia se:

- le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
- le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

#### - Aumento della SOI durante il periodo d'impegno

È possibile l'aumento della SOI durante il periodo d'impegno nella misura **del 50% entro il 3° anno dell'impegno**.

- **Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno**

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

- **Cambio di beneficiario (totale o anche parziale) e disciplina della cessione di azienda**

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

## **15. Clausola di revisione**

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione", al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

## **16. Modalità e termini per la presentazione delle domande**

La presentazione della domanda di sostegno/pagamento prevede l'utilizzo della specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) nei tempi e con le modalità che verranno stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Fermo restando la decorrenza degli impegni fissata al 01/01/2026, seguiranno le disposizioni di AGEA, tramite opportune istruzioni operative, unitamente alla definizione delle relative tempistiche, sulla base delle quali si potrà procedere con le operazioni di compilazione e rilascio della domanda di sostegno/pagamento.

Il beneficiario deve prima costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" e a seguire procedere con le operazioni di compilazione e rilascio della domanda di sostegno/pagamento per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato.

## **17. Posta Elettronica Certificata (PEC)**

L'Organismo Pagatore AGEA e gli enti delegati inviano le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.



Il beneficiario che non rientra nelle categorie previste dalla Legge 221/2012 e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.AGEA.gov.it](http://www.AGEA.gov.it) );
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

## **18. Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

## **19. Chiarimenti e informazioni**

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [adg.feasr@regione.vda.it](mailto:adg.feasr@regione.vda.it) per gli aspetti giuridici e finanziari e a [info@area.vda.it](mailto:info@area.vda.it) per gli aspetti tecnici. Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento al punto del bando di cui si intende ricevere spiegazioni.